

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1748

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori POLLEDRI e GALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2007

Adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recita che il trattamento economico di guerra (pensione, assegno o indennità) costituisce un atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto. Essendo risarcitoria, le somme corrisposte a tale titolo non concorrono a formare il reddito individuale. Eppure, cari Senatori, nonostante viga nel nostro ordinamento il principio dell'equo risarcimento del danno subito, ciò non può dirsi valga per i soggetti «militarizzati», che in guerra hanno riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, o per i loro congiunti, quando da tali ferite, lesioni o infermità ne è derivata la morte. La stessa giurisprudenza della Corte dei Conti ha specificato che sarebbe più opportuno parlare di natura indennitaria e non risarcitoria, in quanto il trattamento economico erogato non corrisponde esatta-

mente al danno subito, come invece si verifica nel risarcimento che per definizione è giuridicamente equivalente al danno stesso. Né gli interventi normativi in materia approvati negli ultimi anni possono considerarsi esaurienti ai fini dell'equo indennizzo. Basti pensare che, attualmente, gli appartenenti ad invalidità ascrivibile alla prima categoria semplice, vale a dire coloro che hanno perso il 100 per cento della propria integrità fisica, percepiscono circa 650 euro.

Da ciò, colleghi senatori, trae origine il presente disegno di legge, consapevole che gli aumenti previsti possano rispondere solo parzialmente alle aspettative dei pensionati di guerra, ma altrettanto consci della difficoltà di reperire risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato. Si propone, pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2008, un aumento del 15 per cento per le pensioni dirette di cui alla tabella C del citato testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra nonché per gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del medesimo testo unico, prevedendo altresì che, per l'anno 2008, tale aumento non si applica agli aumenti introdotti l'adeguamento automatico di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli importi annui previsti dalle tabelle C ed E allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2008, agli aumenti corrisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo in favore degli aventi diritto al trattamento di cui alla tabella C del citato testo unico n. 915 del 1978, ed agli assegni di cui alla tabella E del medesimo testo unico, non è applicato l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

